



PROVINCIA DI RAVENNA

Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti

U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER IL PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2024, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI QUATTRO ANNI - CIG 8087007949

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 37 del 30/10/2019 e successiva determinazione dirigenziale n. 1232 del 08/11/2019, si è stabilito di affidare il servizio di tesoreria provinciale per il quinquennio 2020-2024 mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi rispettivamente degli artt. 60 e 36, comma 9 bis, del D.lgs. 50/2016 (di seguito: Codice), tramite RDO aperta sulla piattaforma informatica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è pertanto indispensabile ottenere, entro il termine previsto per la presentazione dell’offerta, l’abilitazione al Bando Servizi del MEPA, Categoria "Servizi bancari" – Sottocategoria 1 "Servizi di tesoreria e cassa", con le modalità indicate nel manuale d’uso disponibile all’indirizzo internet

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html.

Il luogo di svolgimento del servizio è Ravenna – codice NUTS ITH57.

CIG: 8087007949

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Silva Bassani, Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Umane e Reti.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell’art. 23, comma 14 e 15, del Codice;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Domanda di partecipazione
- 5) Schema di convenzione;
- 6) Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.provincia.ra.it e sul portale del

MEPA www.acquistinretepa.it, nella sezione dedicata alle RDO aperte: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=RDO.

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la funzione "Comunicazioni" presente sul portale del MEPA, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate nell'apposita sezione del portale del MEPA almeno sei giorni prima della scadenza del termine di cui sopra.

Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

2.3 COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: provra@cert.provincia.ra.it e all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico nella domanda di partecipazione.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La gara è costituita da un unico lotto, poiché l'eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale, dato l'oggetto dell'appalto.

Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo a base di gara IVA esclusa
1	Servizio di tesoreria	66600000-6	P	€ 50.000,00

L'importo a base di gara è stato calcolato in base ad un corrispettivo onnicomprensivo annuale presunto a favore dell'aggiudicatario di € 10.000,00 (oltre IVA se dovuta), moltiplicato per la durata quinquennale dell'appalto.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, non vengono stimati i costi della manodopera.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio provinciale.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di n. 5 (cinque) anni, dall'01/01/2020 al 31/12/2024.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

L'Ente si riserva la facoltà, previo consenso della controparte, di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per ulteriori n. 4 (quattro) anni. A tal fine l'Ente richiederà alla controparte, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, la disponibilità al rinnovo della convenzione. La controparte dovrà comunicare all'Ente la disponibilità al rinnovo entro 15

(quindici) giorni dal ricevimento della proposta. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà comunque essere modificata ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, anche in caso di mancato rinnovo, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara finalizzata all'individuazione del nuovo contraente, per un periodo comunque non superiore a n. 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è, pertanto, pari ad € 97.375,00, calcolato come segue:

- € 50.000,00 quali corrispettivo onnicomprensivo presunto relativo alla durata quinquennale;
- € 40.000 quale corrispettivo onnicomprensivo presunto relativo all'eventuale rinnovo per n. 4 anni;
- € 5.000,00 quale corrispettivo onnicomprensivo presunto relativo all'eventuale periodo di proroga per n. 6 mesi;
- € 2.375,00 quale importo presunto delle commissioni da applicare alle riscossioni mediante carte di credito (transato carte di credito) dovute all'aggiudicatario nell'intero periodo contrattuale (incluse eventuali proroghe e rinnovi).

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione dell'appalto, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese

- retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
 - d) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) Possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/93 "*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*".

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente dovrà:

- a) disporre di almeno un sportello bancario nel territorio di ciascuno dei seguenti Comuni: Ravenna, Faenza, Lugo e Cervia, o impegnarsi ad aprirne uno entro sei mesi dalla comunicazione di aggiudicazione del servizio;
- b) avere svolto negli ultimi tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara, servizi di tesoreria a favore di almeno una Provincia o un Comune capoluogo di provincia.

La comprova del requisito è fornita mediante apposita dichiarazione nell'Allegato 1 "Domanda di partecipazione".

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo posto a base di gara e precisamente di importo pari ad € 1.000,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione della contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il tesoriere della Provincia, a titolo di pegno, a favore della Provincia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria provinciale, La Cassa di Ravenna Spa, conto n. IT44M06270 13199T209900000007;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o

intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte in formato elettronico**:

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- sotto forma di copia informatica di documento analogico secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) dovrà essere effettuata, pena l'esclusione, sulla piattaforma del Mercato elettronico di Consip (MEPA), secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma stessa, accessibili dal sito https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html e nel rispetto delle *Regole del Sistema di E-procurement della pubblica amministrazione - Consip SpA - Versione 7.0 di giugno 2018*.

L'offerta deve essere presentata sul MEPA, in risposta alla RDO aperta pubblicata nell'apposita sezione https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=RDO, entro il termine perentorio delle **ore 18:00 del giorno 20/12/2019**, pena la sua irricevibilità.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante la piattaforma informatica del MEPA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

La stazione appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma del MEPA.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sulla piattaforma del MEPA e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

L'istanza di partecipazione e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 6 mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Provincia può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta virtuale “Documentazione amministrativa” contiene:

1) **la domanda di partecipazione**, redatta in bollo, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, utilizzando il modello allegato 1. Con la suddetta domanda il concorrente rende anche le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:

- a) di essere iscritti alla Camera di Commercio territorialmente competente;
- b) di essere autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.lgs. 385/1993 “*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*”;
- c) di avere svolto negli ultimi tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, servizi di Tesoreria a favore di almeno una Provincia o Comune capoluogo di Provincia;
- d) di disporre di almeno un sportello bancario nel territorio di ciascuno dei seguenti Comuni: Ravenna, Faenza, Lugo e Cervia, o impegnarsi ad aprirne uno entro sei mesi dalla comunicazione di aggiudicazione del servizio;
- e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, lo schema di convenzione (allegato 2) per l'espletamento del servizio e tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- f) che l'offerta economica presentata è remunerativa, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - di ogni eventuale maggiorazione dei prezzi che dovesse intervenire durante lo svolgimento del contratto rinunciando, fin da ora, a qualsiasi azione, pretesa o eccezione in merito;
- g) di impegnarsi ad adeguare le proprie procedure informatiche, senza spese a carico della stazione appaltante e con eventuali oneri a carico del concorrente, per garantire in futuro implementazioni del sistema per le procedure afferenti al mandato informatico;
- h) che la documentazione presentata non contiene elementi esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 Codice e che, per le finalità di cui alla L. 241/90 e s.m. sul diritto di accesso, tutta la documentazione presentata è ostensibile agli altri partecipanti.

2) **l'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 relativa all'istanza di partecipazione.**

Il bollo può essere assolto mediante una delle seguenti modalità:

- applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione di gara (allegato 3);

- virtualmente, previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/72.
- 3) **documento attestante la garanzia provvisoria** (paragr. 10 del presente disciplinare), con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8, del Codice;
- 4) (eventuale) **copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;**
- 5) **copia del PASSOE** di cui all’art.2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC N. 157/2016;
- 6) (eventuale) **procura** (qualora le istanze/dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore, il concorrente allega sul MEPA anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “OFFERTA ECONOMICA”

La busta virtuale “Offerta economica” contiene l’offerta generata automaticamente dal sistema a seguito dell’inserimento nelle apposite sezioni dei seguenti elementi:

- a) **Corrispettivo onnicomprensivo** per la prestazione dei servizi previsti nello schema di Convenzione, da inserire a sistema nel campo “Prezzo offerto”, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. L’importo da inserire dovrà essere riferito all’intero periodo contrattuale quinquennale (non alla singola annualità) e quindi essere pari o inferiore alla base d’asta di € 50.000,00 di cui al precedente paragrafo 3.
- b) **Tasso creditore annuo** sulla giacenza di cassa, espresso come spread in punti base, rispetto alla media riferita al mese precedente l’inizio di ciascun trimestre, dell’Euribor 3 mesi (base 365), da inserire a sistema nel campo “Tasso creditore Euribor”.
- c) **Tasso debitore annuo** sull’anticipazione ordinaria di cassa, espresso come spread in punti base, rispetto alla media riferita al mese precedente l’inizio di ciascun trimestre, dell’Euribor 3 mesi (base 365), da inserire a sistema nel campo “Tasso debitore Euribor” (tasso massimo 300 p.b.) Il valore inserito non potrà essere superiore 300 punti base, pena l’esclusione.
- d) **Commissione percentuale da applicare alle riscossioni mediante carte di credito (transato carte di credito).** Il valore da inserire va espresso in termini percentuali e non dovrà essere superiore all’1,5%, pena l’esclusione.

Si precisa che per la voce di cui al punto a) dovrà essere indicato un numero intero o con decimali non superiori a 2. Per le voci di cui al punto b) e c) dovrà essere inserito un tasso espresso in punti base (il punto base equivale ad un centesimo di punto percentuale). Il valore di cui al punto d) va espresso in termini percentuali con decimali non superiori a 1 (ad es. 1,5%)

Si precisa altresì che trattandosi di un servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 95 comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la ditta concorrente non dovrà indicare la stima dei propri costi della manodopera e la stima dei propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Sono ammesse offerte economiche pari all'importo a base d'asta indicato al paragrafo 3 del presente disciplinare

Non sono ammesse offerte economiche che superino il suddetto importo a base d'asta.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del Codice.

16. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

	Voce economica	Modalità di attribuzione del punteggio	Punteggio max attribuibile
PE1	Corrispettivo onnicomprensivo	Il punteggio relativo alla voce economica PE1 sarà attribuito attraverso la seguente formula: $PE1 = 50 * RO / RM$ Dove: 50 = punteggio massimo attribuibile RO = ribasso percentuale offerto RM = ribasso percentuale massimo fra quelli presentati I ribassi percentuali verranno calcolati tenendo conto delle prime 3 cifre decimali.	50
PE2	Tasso creditore annuo sulla giacenza di cassa espresso come spread in punti base rispetto alla media, riferita al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, dell'Euribor 3 mesi (base 365).	Il punteggio relativo alla voce economica PE2 sarà attribuito attraverso la seguente formula: $(\text{spread banca X} / \text{spread migliore}) * 35$ Dove: Spread banca X = spread su parametro di riferimento offerto dalla banca oggetto di valutazione Spread migliore = spread massimo offerto su parametro di riferimento.	35
PE3	Tasso debitore annuo sulle anticipazioni di cassa , espresso come spread in punti base rispetto alla media, riferita al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre, dell'Euribor 3 mesi (base 365). Il punto base (p.b.) equivale ad un centesimo di	Il punteggio relativo alla voce economica PE3 sarà attribuito attraverso la seguente formula: $PE3 = 10 * RO / RM$ Dove: 10 = punteggio massimo attribuibile RO = ribasso percentuale offerto RM = ribasso percentuale massimo fra quelli presentati. I ribassi percentuali verranno calcolati tenendo	10

	punto percentuale. Tasso massimo 300 p.b.	conto delle prime 3 cifre decimali. Eventuali offerte superiori al limite massimo di 300 p.b. costituiscono elemento di esclusione dell'intera offerta economica. Allo spread offerto pari a +300 p.b. è assegnato punteggio pari a 0, per spread inferiori si applica la formula sopra riportata.	
PE4	Commissione percentuale da applicare alle riscossioni mediante carte di credito (transato carte di credito)	Il punteggio relativo alla voce economica PE4 sarà attribuito attraverso la seguente formula: PE4 = 5*RO/RM Dove: 5= punteggio massimo attribuibile RO= ribasso percentuale offerto RM= ribasso percentuale massimo fra quelli presentati. I ribassi percentuali verranno calcolati tenendo conto delle prime 3 cifre decimali. Eventuali offerte superiori all'1,5% costituiscono elemento di esclusione dell'intera offerta economica. Alla percentuale offerta pari a 1,5% è assegnato punteggio pari a 0, alle percentuali inferiori si applica la formula sopra riportata.	5
PUNTEGGIO TOTALE			100

Il Punteggio economico Totale (PE TOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a:

$$PE\ TOT = PE1 + PE2 + PE3 + PE4$$

Vista l'impossibilità tecnica di applicare correttamente sulla piattaforma informatica del MEPA le formule di attribuzione dei punteggi sopra riportate, la classifica di gara verrà elaborata dal seggio di gara e formalizzata in apposito verbale. **Pertanto, la classifica prodotta automaticamente dalla piattaforma del MEPA non avrà alcuna rilevanza.**

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le operazioni di gara saranno effettuate attraverso la piattaforma informatica del MEPA e ad esse potrà partecipare in modalità virtuale ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto tramite la propria apparecchiatura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma MEPA, accessibili dal sito https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html
La prima seduta avrà luogo il giorno 23/12/2019 alle ore 10:00.

Il RUP procederà, nella prima seduta di gara, a:

- a) verificare la ricezione delle offerte collocate sulla piattaforma del MEPA e all'apertura della busta virtuale “Documentazione amministrativa”;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 12;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

- e) redigere la proposta di provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18. APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE “OFFERTA ECONOMICA” E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà, in una successiva seduta, all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, alla formulazione della graduatoria finale e ad effettuare la verifica della presenza di offerte anormalmente basse in base a quanto previsto al paragrafo successivo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione dell'offerta, il RUP procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste “Documentazione amministrativa”;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si rinvia a quanto espressamente disciplinato all'art. 97, commi 2, 2 bis, 3 bis e 8 del Codice, al fine della valutazione della congruità delle offerte.

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero di offerte ammesse è inferiore a dieci.

Al termine del procedimento di cui all'art. 97 del Codice, il RUP dichiara l'esito della verifica e propone l'aggiudicazione in favore della migliore offerta in graduatoria risultata congrua.

In ogni caso ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del Codice, la stazione appaltante potrà procedere a valutare la congruità dell'offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto..

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui

all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trattando di procedura di gara effettuata attraverso il MEPA, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del Codice.

La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata non autenticata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipula del contratto. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.500,00 La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico della Ditta affidataria le spese relative all'imposta di bollo (art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 642/1972, e dall'art. 5 del D.P.R. 642/1972), dovuta nella misura di € 16,00 ogni 4 pagine o 100 righe del contratto (costituito dal documento di stipula generato dalla piattaforma informatica del Mercato elettronico di Consip). L'importo dell'imposta di bollo ammonta pertanto ad € 16,00.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche le spese relative all'imposta di bollo (art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 642/1972, e dall'art. 5 del D.P.R. 642/1972), dovuta nella misura

di € 16,00 ogni 4 pagine o 100 righe del contratto, **per un importo complessivo presunto di € 128,00.**

L'affidatario, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, deve depositare presso la stazione appaltante il contratto di subappalto. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Allegati

Sono parte integrante del presente disciplinare di gara i seguenti documenti:

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
- Allegato 2 – Schema di Convenzione;
- Allegato 3 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo